

**BOZZA PROTOCOLLO D'INTESA
RELATIVO ALLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE**

Tra

la Regione Liguria (di seguito "Regione"), codice fiscale e partita IVA 06849050109, con sede legale in Genova, Piazza De Ferrari 1, rappresentata dal Vice Presidente della Giunta regionale con delega alla Sanità, Politiche socio sanitarie e terzo settore, Sicurezza, Immigrazione ed Emigrazione, Sonia Viale e dall'Assessore per i Rapporti con il Consiglio Regionale e Comunicazione istituzionale, Politiche giovanili, Scuola, Università e Formazione, Sport, Cultura e Spettacolo, Ilaria Cavo, autorizzate alla stipula della presente accordo quadro con delibera della Giunta regionale n. del

E

L'Università di Genova (di seguito anche "l'Università"), codice fiscale e partita iva 00754150100, con sede legale in Genova, Via Balbi 5, rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Prof. Paolo Comanducci, nato a Roma il 26.9.1950, autorizzato alla stipula della presente accordo quadro con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23/11/2016.

VISTI

- la Legge del 9 agosto 1990 n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modificazioni ed integrazioni, ed, in particolare, l'articolo 15 che consente alle pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per lo svolgimento di attività di interesse comune;
- la Legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa", ed, in particolare, l'articolo 21 che attribuisce alle istituzioni scolastiche l'autonomia funzionale, sulla base della quale realizzare le opportune interazioni con le autonomie locali, i settori economici e produttivi e le associazioni del territorio, al fine di un'integrazione efficace fra realtà territoriali e offerta formativa;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, che prevede il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali e, che attribuisce ai Comuni la competenza ad esercitare, anche d'intesa con le istituzioni scolastiche, interventi di educazione alla salute;
- la Legge 28 marzo 2003 n. 53, di delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
- l'art 37, comma 1, della L.R. 9 aprile 2009 n. 6 che riconosce l'educazione alla salute quale strumento fondamentale di formazione e crescita e di promozione del benessere, prevedendo da parte della Regione la realizzazione di accordi e altre forme di collaborazione tra le Istituzioni scolastiche, gli Enti locali, le ASL ed altri soggetti pubblici e del Terzo Settore per la programmazione d'interventi d'educazione e promozione alla salute

PREMESSO che

- il diritto all'istruzione ed il diritto alla salute sono diritti fondamentali dell'individuo costituzionalmente garantiti e devono essere assicurati indipendentemente dalle condizioni personali, sociali ed economiche o di qualunque altra natura;
- la scuola e l'università sono un contesto privilegiato di incontro con le nuove generazioni in cui favorire l'acquisizione nei bambini, negli adolescenti e nei giovani di conoscenze sui fattori di rischio per la salute e lo sviluppo di abilità e di comportamenti utili ad individuare le pressioni di gruppo e sociali verso l'adozione di comportamenti nocivi, nonché attivare specifici interventi di prevenzione e promozione della salute basate su evidenze scientifiche e metodologiche;
- il Protocollo "Per la tutela del diritto alla salute, allo studio e all'inclusione", stipulato il 2 aprile 2015 tra Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero della Salute, prevede una collaborazione inter-istituzionale per migliorare, coordinare e agevolare le attività di rispettiva competenza garantendo l'integrazione degli interventi per la tutela e promozione della salute e del

benessere psicofisico di bambini, alunni e studenti, nonché per l'inclusione scolastica nei casi di disabilità e disturbi evolutivi specifici;

- detto Protocollo impegna i due dicasteri a promuovere iniziative di educazione alla salute, rivolte agli studenti di ogni ordine e grado di istruzione, e azioni tese a garantire una presa in carico sempre più efficace degli alunni/giovani, anche con disabilità e con disturbi evolutivi specifici, per assicurarne la piena inclusione scolastica;
- il Piano nazionale di Prevenzione 2014-2018, approvato in Conferenza Stato-Regioni il 13 novembre 2014, afferma il ruolo cruciale della promozione della salute e della prevenzione come fattori di sviluppo della società, adottando un approccio di sanità pubblica mirato a garantire equità e contrasto alle disuguaglianze;
- detto Piano intende promuovere il potenziamento dei fattori di protezione (life skills, empowerment) e l'adozione di comportamenti sani (alimentazione, attività fisica, fumo, alcol, ecc) nella popolazione giovanile e adulta, come già avviato con il Programma "Guadagnare salute: rendere facili le scelte salutari", approvato con DPCM 4 maggio 2007 e finalizzato alla prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili, attraverso il contrasto ai principali fattori di rischio comportamentali (scorretta alimentazione, sedentarietà, tabagismo e abuso di alcol)

CONSIDERATO che

La Regione, con il Piano regionale della prevenzione 2014-2018 (PRP), approvato con DGR 730/2015 e DGR 10/2016, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di salute prefissati, intende:

- avviare azioni di sistema a livello regionale e locale per favorire il coinvolgimento dei portatori di interesse e la collaborazione interdisciplinare e intersettoriale;
- favorire stili di vita sani nonché il benessere mentale degli studenti e dei giovani, prevenire l'uso di sostanze e/o di comportamenti nocivi alla salute;
- promuovere la cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- promuovere lo sviluppo delle life skills che risultano essere gli strumenti di riferimento per aumentare la resilienza e ridurre la vulnerabilità individuale nei confronti di agenti stressanti nonché i fattori di protezione, attraverso l'empowerment dei singoli e delle comunità;
- promuovere, da parte delle AA.SS.LL., 'buone pratiche' che prevedono una metodologia volta a favorire la partecipazione attiva dei giovani nonché quella delle loro famiglie e della comunità in genere;
- programmare iniziative per sensibilizzare la popolazione in generale sui rischi chimici e fisici;
- sviluppare programmi di comunicazione sui temi della salute

CONSIDERATO INOLTRE CHE

L'Università e la Regione concordano nel ritenere che la promozione della salute rientra nella più ampia accezione di promozione della "qualità della vita", il cui obiettivo è quello di aiutare le nuove generazioni nel raggiungimento del benessere psicofisico e che l'azione congiunta delle due realtà può favorire la sperimentazione di un nuovo modello sociale di salute basato sul welfare della partecipazione e dell'empowerment

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse (e gli eventuali allegati) al presente Protocollo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Art. 2 – Oggetto

1. L'Università e la Regione, nel pieno rispetto dei reciproci ruoli e delle rispettive competenze, ricercano e sperimentano modalità di raccordo inter-istituzionale, con l'obiettivo di favorire e sostenere lo svolgimento a livello universitario di attività, iniziative e progetti di qualità nel campo della promozione ed educazione alla salute, per ciclo di vita (life course) e setting, con un approccio multicomponente e intersettoriale, finalizzati a facilitare l'adozione di comportamenti salutari e a potenziare i fattori di protezione (life skills, empowerment di comunità). In particolare:

- Setting COMUNITA': Sviluppo di programmi/interventi volti a favorire l'adozione di stili di vita attivi, nella popolazione giovane, adulta e anziana, attivando reti e comunità locali
- Setting AMBIENTE SCOLASTICO: Sviluppo di programmi di promozione della salute integrati per i fattori di rischio e condivisi tra servizi sanitari e istituzioni educative
- Setting AMBIENTE DI LAVORO: Sviluppo di programmi/interventi integrati per i fattori di rischio e condivisi tra servizi sanitari e sociosanitari e "datori di lavoro", volti a favorire l'adozione di comportamenti sani attivando Reti e Comunità locali.

2. L'Università e la Regione concordano di riconoscersi reciprocamente come interlocutori istituzionali privilegiati, con particolare riferimento allo svolgimento di funzioni quali:

- individuazione e monitoraggio dei bisogni e definizione delle priorità ai fini della programmazione degli interventi;
- progettazione condivisa di interventi-tipo e/o di strumenti operativi nonché monitoraggio e valutazione dell'efficacia degli stessi.

3. L'Università e la Regione concordano inoltre di condividere gli approcci metodologici, la gestione e la valutazione degli interventi e la loro diffusione tra le realtà locali, anche in relazione alle azioni in corso con altri soggetti istituzionali, come ad esempio il mondo della scuola, ottimizzando l'uso delle risorse e riconducendo le iniziative ad un quadro unitario compatibile, secondo linee guida condivise, con la programmazione socio-sanitaria nazionale, regionale e con i programmi nazionali e regionali dell'Università di Genova.

Art. 3 – Tavolo tecnico interistituzionale

1. L'attuazione della presente intesa è demandata ad un Tavolo tecnico Interistituzionale, incaricato di monitorare e garantire l'applicazione delle linee di indirizzo nazionali e regionali da parte delle singole amministrazioni di riferimento, tenuto conto delle specificità locali.

2. Il Tavolo tecnico interistituzionale, attraverso la lettura dei bisogni, individuerà le priorità e indicherà i criteri per orientare l'azione, ferma restando l'esistenza di progetti e/o linee di lavoro già avviati a livello nazionale e locale.

Art. 4 – Impegni delle Parti

1. L'Università e la Regione si impegnano a promuovere progetti innovativi, di provata efficacia e a favorire lo sviluppo di metodi e strumenti, anche informatici, in grado di ridurre le disuguaglianze di accesso alle opportunità formative ed educative, e si impegnano a garantire la diffusione dei contenuti del presente Protocollo d'Intesa e dei suoi risultati progressivi presso le AA.SS.LL. e le strutture dell'Università.

2. L'Università si impegna a garantire un ampio e fattivo coinvolgimento delle proprie strutture e dei docenti, attraverso iniziative di informazione/formazione/progettazione/programmazione partecipata e congiunta tra personale sanitario e universitario, al fine di garantire un nuovo approccio metodologico di sistema, necessario per favorire quel processo di empowerment e di sviluppo di competenze di base, volto a coinvolgere l'intero «ambiente» universitario con tutti i suoi attori.

3. La Regione si impegna altresì, con il supporto dell'Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa) che svolge funzione di coordinamento delle Aziende sanitarie e degli altri enti del Servizio Sanitario Regionale, affinché le strategie condivise portino ad una corrispondenza di intenti nei piani di lavoro delle AA.SS.LL. nel rapporto di collaborazione con l'Università, nell'ambito dell'assistenza sanitaria territoriale (distretti sanitari, dipartimenti di prevenzione, di salute mentale e per le dipendenze, consultori familiari, pediatri di libera scelta) sia fornito adeguato supporto per la realizzazione di iniziative di promozione della salute rivolte a tutti i giovani con particolare attenzione all'inclusione degli studenti con disabilità.

4. Le competenti strutture della Regione, in accordo con l'Università, operano congiuntamente per il coordinamento dei programmi e/o degli interventi finalizzati alla realizzazione di attività di promozione ed educazione alla salute.

5. L'Università e la Regione, al fine di garantire l'organizzazione e la realizzazione delle iniziative decise congiuntamente, rendono reciprocamente disponibili sia gli strumenti tecnico-scientifici ed organizzativi della propria sfera di competenza sia le proprie competenze in termini di risorse per la documentazione, formazione e assistenza alla progettazione degli interventi.

Art. 5 – Accordi attuativi

1. La collaborazione tra Università e Regione, finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, potrà essere attuata anche tramite la stipula di appositi accordi attuativi tra le Parti e/o le rispettive strutture interessate, nel rispetto del presente Protocollo e della normativa vigente.
2. Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.
3. Sono in ogni caso confermati nella loro piena validità gli accordi sottoscritti in data precedente alla sottoscrizione del presente Atto.

Art. 6 – Oneri

1. Il presente Protocollo non comporta oneri a carico delle Parti. Gli eventuali oneri, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per i servizi resi, saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'art. 5 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Art. 7 – Durata ed eventuale rinnovo

1. Il presente Protocollo ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso, ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera dell'Organo competente, salvo disdetta di una delle parti da effettuarsi almeno tre mesi prima della scadenza.
2. E' fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente Protocollo.
3. Le parti possono concordare in qualunque momento integrazioni e/o modifiche al presente Protocollo di Intesa, considerate necessarie ad un migliore perseguimento degli obiettivi della presente Intesa, nonché dei propri compiti istituzionali.
4. Al termine del presente Protocollo le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dagli accordi attuativi stipulati.

Art. 8 – Recesso o scioglimento

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Protocollo ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.
2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Protocollo già eseguita.
4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione del Protocollo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

Art. 9 – Diritti di proprietà intellettuale

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti dell'Università e della Regione Liguria coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto del presente Protocollo dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.
2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.

3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi di cui all'articolo 5, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno degli accordi attuativi.

Art. 10 – Riservatezza

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del Protocollo.

Art. 11 – Sicurezza

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 integrato con il D.Lgs. 3.8.2009, n. 106, si stabilisce che il datore di lavoro di Regione assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei laureati ospitati nelle proprie strutture.

2. Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell'Università assume i medesimi oneri nei confronti del personale di Regione ospitato nei locali dell'Ateneo.

3. Il datore di lavoro di ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra Parte gli elenchi dei soggetti che svolgono attività per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria. (comma da inserire solo in questo caso specifico).

4. Si demanda a singoli accordi la definizione dei soggetti ai quali attribuire le posizioni di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii.

Art. 12 – Coperture assicurative

1. L'Università dà atto che il personale universitario, gli studenti e i laureati che svolgeranno le attività oggetto del presente Protocollo presso i locali di Regione Liguria sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

2. La Regione garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con il presente Protocollo presso i locali dell'Università.

3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Art. 13 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione e agli accordi attuativi di cui all'art. 5, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.

Art. 14 – Incompatibilità

1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e agli esperti coinvolti nelle attività oggetto del presente Protocollo, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 15 – Controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione del presente Protocollo sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.

Art. 16 – Registrazione

Il presente Atto si compone di n. 6 pagine. Sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis) della legge 241/90.

Regione Liguria

Il Vicepresidente della Giunta regionale e Assessore alla Sanità, Politiche socio sanitarie e terzo settore, Sicurezza, Immigrazione ed Emigrazione, Sonia Viale

L'Assessore per i Rapporti con il Consiglio Regionale e Comunicazione istituzionale, Politiche giovanili, Scuola, Università e Formazione, Sport, Cultura e Spettacolo, Ilaria Cavo

Università degli Studi di Genova

Il Rettore Prof. Paolo Comanducci